



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Crisi da sovraindebitamento: proposta del piano del consumatore

Autore: Consulenze | 20/07/2019



***Ho una cessione del quinto con delega per un ammontare di 550€ al mese, un prestito personale di 250€ al mese, una finanziaria sulla macchina di 280€ al mese, un assegno di mantenimento di mia figlia di 300€ al mese, una revolving su carta di credito di 400€ al mese dalla quale non esco (tutti finanziamenti per fronteggiare spese pre e post divorzio). Guadagno 1700 € al mese e nessuno mi concede prestiti per***

***estinguere ed alleggerire le rate. Non ho alcuna proprietà (ho lasciato tutto alla mia ex moglie) a parte la macchina. Finito in fido in banca, ormai il conto è sempre più negativo. Cosa posso fare?***

Vista la situazione economico-finanziaria descritta dal lettore e l'assenza di disponibilità, da parte delle banche/società finanziarie, di rimodulare le rate dei prestiti, una strada percorribile potrebbe essere l'accesso alla procedura di composizione della crisi da **sovraindebitamento** e, in particolare, al piano del consumatore.

Il piano del consumatore è una procedura destinata a chi si trova in uno stato di sovraindebitamento (consistente nella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni) per debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. È, dunque, uno strumento di tutela riservato alla persona fisica che si indebita per il pagamento delle spese necessarie al mantenimento proprio e della propria famiglia.

Il **debitore** in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della **crisi** da sovraindebitamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili (nel caso specifico, l'assegno di mantenimento a favore della figlia della lettrice), preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La **proposta di piano del consumatore** viene formulata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi che redigerà una relazione sulla posizione debitoria complessiva e sulle condizioni economiche e patrimoniali del debitore. La proposta di piano, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, deve essere depositata in tribunale e non è soggetta ad approvazione da parte dei creditori. È il giudice a stabilire se il piano è ammissibile e adeguato a soddisfare i creditori e, in caso positivo, ad omologarlo.

Se i beni e i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità

dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi (fideiussori) che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Il piano del consumatore potrebbe quindi rappresentare una soluzione per ottenere uno stralcio del debito complessivo e ottenere una dilazione accordata con tutti i creditori.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Maria Monteleone***